



M U O I O
—
& A S S O C I A T I

Agevolazioni fiscali per società innovative

Intervento del Dott. Paolo Muoio al seminario «START UP OPPORTUNITIES presso la Camera di Commercio»

Camera di commercio di Verona 17 / dicembre / 2019

Fiscalità agevolata - HIGHLIGHTS

1. Il quadro normativo
2. Start-up innovativa e PMI innovativa
3. Agevolazioni per la società
4. Agevolazioni per chi vi lavora
5. Agevolazione per gli investors
6. Altre agevolazioni e deroghe

IL QUADRO NORMATIVO

Il Decreto Crescita-bis (decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17/12/2012) ha introdotto un quadro organico di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese definite come start-up innovative, orientato alla “crescita sostenibile”, allo “sviluppo tecnologico”, alla “nuova imprenditorialità ” e all’ “occupazione”, al fine di “contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero”.

La circolare n. 16/E del 11/06/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha dettagliatamente commentato le disposizioni in oggetto.

Con delibera CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 è stato adottato il «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line» che ha introdotto e normato nel Nostro Paese l’ *equity crowdfunding*, il regolamento è stato aggiornato con la **delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016**.

Il Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015 (c.d. Investment compact) ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica.

La circolare 3691/C del MISE del 1 luglio 2016 ha disciplinato le modalità di costituzione delle Start-up innovative nella forma di società a responsabilità limitata con apposita procedura *online*, mentre **la circolare 3696/C del MISE del 14 febbraio 2017** ha fornito specifiche in merito alle verifiche (preventive e dinamiche) relative all’iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle Start-up e alle PMI innovative.

(segue)

IL QUADRO NORMATIVO

(segue)

La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 dell'11 dicembre 2016) ha potenziato diverse misure fiscali di sostegno alle Start-up innovative. Il **DM Mef del 25/02/2016** ne disciplina le modalità di attuazione.


Con la **Decisione C(2017) 4285 del 19 giugno 2017** pubblicata nel settembre 2017, la **Commissione Europea** ha dato il 'via libera' alla proroga e potenziamento del regime anche per il 2017.

La Legge di Bilancio 2019 (Art. 1 c. 208 L. 145/2018) ha ulteriormente potenziato le deduzione e detrazioni per investimenti in società innovative, aumentando le aliquote.

Con la **risposta all'interpello n. 368 del 06/09/2019** l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle agevolazioni riconosciute alle Start-Up in caso di investimenti in capitale proprio.

NOZIONE DI START-UP INNOVATIVA

Le start-up innovative, per definirsi tali ed accedere alla disciplina di favore prevista per tali categorie di imprese, devono essere **società di capitali** con i seguenti **requisiti**:

- 
- Devono essere costituite e devono svolgere la propria attività d'impresa **da non più di 60 mesi (5 anni)**
 - Devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o **servizi innovativi ad alto valore tecnologico**»
 - Dal secondo anno di attività devono avere un totale del **Valore della Produzione annuo** (voce A del Conto economico ai sensi dell'art. 2425 del c.c.) risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio **non superiore a 5 milioni di Euro**
 - **Non devono aver distribuito utili** dall'anno della costituzione né distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo
 - Devono stabilire la **sede principale** dei loro affari e interessi in Italia
 - **Non devono essere costituite per effetto di un'operazione di scissione, fusione, cessione azienda o di ramo di azienda**

ULTERIORI REQUISITI «alternativi»

NB: DEVE ESSERE SODDISFATTO ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI:

1

Spese Ricerca e Sviluppo uguali o superiori al **15%** del maggior valore tra il costo e il valore della produzione della start-up innovativa (valore A o B del Conto Economico). Esse devono risultare dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritte in Nota Integrativa

2

- Impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in % uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva personale con titolo di **dottorato di ricerca**, o con laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, **attività di ricerca certificata** presso Istituti pubblici o privati in Italia o all'estero;
- Impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in % uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva personale in possesso di **laurea magistrale** ai sensi dell'art.3 del regolamento di cui al D.M. 22/10/2004 n. 270.

3

Essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa industriale relativa a una invenzione** industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE, purché tali privative siano direttamente afferenti l'oggetto sociale e all'attività di impresa.

LE PMI INNOVATIVE

Investment Compact


Da gennaio 2015 esiste una nuova tipologia di società che, come le *start - up* iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, può beneficiare di una serie di agevolazioni. Si tratta della **PMI innovativa** (<piccole e medie imprese innovative>) ed i requisiti per rientrare nella categoria sono scritti nell'*Investment Compact* approvato dal governo il 24 gennaio 2015.

Il decreto è stato approvato il giorno 11 marzo 2015 dalla Camera dei Deputati con alcuni emendamenti e la modifica del limite temporale entro il quale la società può essere considerata start up innovativa (passato da 4 a 5 anni): la conversione è stata effettuata con la legge 33/2015.

A favore delle PMI innovative si applicano le agevolazioni previste per chi vi lavora e per chi vi investe che verranno descritte nel prosieguo

NOZIONE DI PMI INNOVATIVA

Le PMI (Piccole e medie imprese) innovative, per definirsi tali ed accedere alla disciplina di favore prevista per tali categorie di imprese, devono possedere i seguenti **requisiti**:

- 
- Devono avere la **sede principale** dei suoi affari e interessi in Italia
 - La società non deve essere **quotata** sui mercati regolamentati
 - Dispongono dell'ultimo **bilancio certificato** redatto da un revisore contabile o da una società di revisione
 - Il fatturato annuo non deve superare i **50 milioni** di Euro oppure il totale di bilancio annuo non deve superare i **43 milioni** di Euro
 - L'impresa non deve occupare più di 250 dipendenti

PMI INNOVATIVA: ULTERIORI REQUISITI

NB: DEVONO ESSERE SODDISFATTI ALMENO DUE REQUISITI SU TRE

1

Spese Ricerca e Sviluppo uguali o superiori al **3%** del maggior valore tra il costo e il valore della produzione della PMI innovativa.

2

- Impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in % uguale o superiore a **1/5** della forza lavoro complessiva personale con titolo di **dottorato di ricerca**, o con laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, **attività di ricerca certificata** presso Istituti pubblici o privati in Italia o all'estero;
- Impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in % uguale o superiore a **1/3** della forza lavoro complessiva personale in possesso di **laurea magistrale** ai sensi dell'art.3 del regolamento di cui al D.M. 22/10/2004 n. 270.

3

Essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa industriale relativa a una invenzione** industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE, purché tali privative siano direttamente afferenti l'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le forme di fiscalità agevolata

La disciplina in tema di società innovative prevede 3 forme di agevolazioni:

1. Agevolazioni per la società stessa
2. Agevolazioni per chi Vi presta lavoro
3. Agevolazioni per gli *investors*



AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA SOCIETA' INNOVATIVA

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Durante il periodo di iscrizione della sezione speciale del registro delle imprese, il limite di importo entro cui, ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA, **non è obbligatoria** l'apposizione in dichiarazione IVA del visto di conformità, **né è necessaria** la presentazione della garanzia, è di € 50.000.

Non è invece previsto alcun esonero dai nuovi obblighi di trasmissione mediante canali telematici per i modelli F24 che presentano compensazioni erariali anche parziali.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE START-UP INNOVATIVE E NEGLI INCUBATORI CERTIFICATI (segue)

L'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione, nei confronti delle *start-up innovative* e degli incubatori certificati detta disposizioni finalizzate a disciplinare con “*modalità semplificate*” l'applicazione dell'agevolazione per le assunzioni di personale altamente qualificato introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Si tratta di un contributo fruibile sotto forma di **credito di imposta** in favore delle imprese che effettuano nuove assunzioni:

- ☐ a tempo indeterminato di personale altamente qualificato;
- ☐ in possesso di dottorato di ricerca universitario o in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE

La misura del credito d'imposta è pari al **35 % del costo aziendale** sostenuto per l'assunzione del suddetto personale. Tale concessione si applica con le seguenti particolarità:

- a) le **assunzioni rilevanti** possono essere effettuate anche mediante semplici contratti di apprendistato (art. 2 c.2 DM Mef 23 ottobre 2013);
- b) la start-up gode di **priorità** rispetto alle altre imprese nella concessione del credito;
- c) la relativa domanda di concessione può essere redatta in **forma semplificata** (art. 3 c.3 Dm Mef 23 ottobre 2013)

Non è necessaria la certificazione da parte di un revisore ai fini del conseguimento del credito

DISCIPLINA DEL LAVORO TAGLIATA SU MISURA

Nel complesso, le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal d.lgs 81/2015, così come emendato dal d.l. 87/2018.

La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all'interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21).

Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art. 23).

Ai sensi del d.lgs. 81/2015, entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al d.l. 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa.

DISCIPLINA DEL LAVORO TAGLIATA SU MISURA

Fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.


In aggiunta, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative possono definire, anche ai livelli decentrati, criteri per la determinazione di minimi salariali specifici per le startup innovative, nonché linee guida ad hoc per la definizione della citata parte variabile della retribuzione e, in generale, all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze di sviluppo delle startup innovative.

REGIME DI PUBBLICITA' ED ESONERO – per qualsiasi adempimento da effettuare presso il R.I. - DALL'IMPOSTA DI BOLLO E DAI DIRITTI CAMERALI

Le start-up/PMI innovative sono però tenute ad osservare un apposito regime pubblicistico, iscrivendosi nella sezione speciale del Registro Imprese, istituita presso la Camera di Commercio.

Possono però godere dell'esonero dal pagamento dei relativi costi:

NB: L'esonero dal pagamento del diritto annuale e dei diritti di segreteria alla CCIAA è previsto solamente per la Start UP innovative e non per le PMI.



NON APPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI COMODO

La non applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 Legge n. 724 del 1994 comporta che per tutto il periodo in cui la società ha i requisiti per qualificarsi quale *start-up/PMI innovativa*, la stessa non è tenuta ad effettuare il cd. «test di operatività».

Pertanto, nel caso conseguano ricavi «non congrui» oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo.



AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI PRESTA LAVORO NELLA SOCIETA'

EFFETTI SUL REDDITO PER CHI VI LAVORA O PRESTA LA PROPRIA OPERA

L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede che il *“reddito di lavoro”* derivante dall'assegnazione da parte delle *start-up/PMI innovative*, degli incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari quali azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi, o dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari *“non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi”*.

La disposizione in esame ha introdotto una deroga alle ordinarie regole di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, che sono costituiti da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI A FRONTE DI APPORTI DI OPERE O SERVIZI (work for equity)

L'articolo 27, del DL 179/2012 prevede che “Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.”.

EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI A FRONTE DI APPORTI DI OPERE O SERVIZI (work for equity)

Precisazioni:

- Sono agevolati anche i dipendenti a tempo determinato o part-time e i collaboratori coordinati e continuativi.
- Sono invece esclusi i collaboratori meramente occasionali (Circ. AE n. 16/E del 2014)
- Se l'ufficio di amministratore rientra nell'oggetto della professione da questi esercitata, l'esenzione viene concessa in quanto prestatore d'opera (Circ. AE n. 16/E del 2014)
- L'agevolazione non è applicabile ai dipendenti di società controllate (Prin. Dir. AE n. 4/2019)

EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI A FRONTE DI APPORTI DI OPERE O SERVIZI (work for equity)

Gli strumenti finanziari assegnati devono:

- Essere emessi dalla società innovativa con cui i soggetti intrattengono il rapporto di lavoro;
- Non essere ceduti alla medesima emittente o ad altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

In caso di cessione a soggetto diverso, l'intero corrispettivo percepito all'atto della cessione costituisce la base imponibile per la tassazione della plusvalenza quale «reddito diverso»

EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI A FRONTE DI APPORTI DI OPERE O SERVIZI (work for equity)

In caso di apporto di apporto di opere o servizi, oppure crediti maturati per le prestazioni di opere o servizi, anche di tipo professionale, i redditi derivanti non confluiscono nel reddito imponibile dei soggetti percipienti al momento dell'emissione degli strumenti finanziari.

La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di tali strumenti è tassata secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.



AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTORS

AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTORS

L'investimento agevolato può essere effettuato da parte di qualsiasi tipo di investitore (persona fisica o giuridica) e può essere diretto o **indiretto**, in questo secondo caso coinvolgendo in alternativa:

- ❖ OICR (*) che investono prevalentemente in start-up innovative che al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta;
- ❖ Società di capitali '*intermediarie*' che al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative (Immobilizzazioni Finanziarie) di valore almeno pari al 70% delle valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del predetto periodo di imposta.

(*) *"Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative"*.

MODALITA' DI INVESTIMENTO

Sono agevolabili i conferimenti di denaro che vengono iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start-up e PMI innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start-up.

La previsione dell'obbligo di iscrizione del conferimento nel netto patrimoniale comporta che lo stesso debba consistere in un incremento del patrimonio aziendale.

ESCLUSIONE DEGLI INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO

Non danno diritto all'agevolazione gli investimenti effettuati:



X

Tramite OICR e società 'intermediarie', direttamente o indirettamente, a **partecipazione pubblica**

X

In start-up che si qualificano come '**imprese in difficoltà**'* o operanti in **particolari** settori di attività (costruzione navale, carbone e acciaio)

X

Dagli **investitori non indipendenti**, ossia quelli che, alla data in cui l'investimento si intende effettuato, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up oggetto dell'investimento pari a una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o di partecipazioni al capitale o al patrimonio della società superiore al 30%



* Quelle così definite in base alla Comunicazione Commissione Europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà»

AGEVOLAZIONI FISCALI

Con la Legge Finanziaria 2019, il trattamento fiscale di favore per investimenti in Start-up e PMI innovative è stato notevolmente potenziato, in particolare dal 2019:

- L'agevolazione prevista per i soggetti **IRPEF** consiste in una **detrazione** di imposta nella misura del **40%** dell'importo investito nel capitale sociale delle start-up innovative. Tale detrazione sarà pari al massimo a Euro **400.000**, essendo individuato un limite di investimento di Euro **1 milione** annui.
- L'agevolazione prevista per i soggetti **IRES** consiste nella **deduzione** dall'imponibile nella misura del **40%** dell'importo investito nel capitale sociale delle start-up innovative. L'investimento massimo deducibile ai fini IRES non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di Euro **1.800.000** e deve essere mantenuto per almeno tre anni, (con conseguente deduzione massima di Euro **720.000**, equivalenti a un risparmio d'imposta pari a Euro 172.800).
- La deduzione **IRES** è addirittura aumentata al **50%** in caso di acquisizione integrale del capitale della start up innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni.

LE ATTESTAZIONI RICHIESTE

- 
- 
- Certificazione da parte della società innovativa della ricezione del conferimento nel rispetto dei limiti (15 milioni di euro) entro 60 giorni dal conferimento

- 
- Copia del piano di investimento della start-up innovativa

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con risposta all'interpello n. 368 del 06.09.2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle agevolazioni riconosciute alle Start-Up in caso di investimenti nel capitale proprio, specificando che in caso di conferimenti indiretti per il tramite di società che investono prevalentemente in Start-Up Innovative la detrazione IRPEF spetta ai conferimenti frazionati effettuati da persone fisiche ad una SRL, nel caso in cui tale società intermediaria incrementi il capitale sociale o la riserva di sovrapprezzo.

Nel caso esaminato, alcune persone fisiche hanno investito in una Start-Up per il tramite di una SRL, la quale ha effettuato bonifici corrispondenti ai versamenti effettuati da tali contribuenti.

Nel caso in cui tale investimento indiretto comporti un'effettiva capitalizzazione della società intermediaria, i contribuenti possono beneficiare dell'agevolazione fiscale, ad oggi riconosciuta nella misura del 40% dell'importo dell'investimento.



ALTRE DEROGHE E AGEVOLAZIONI

NUOVA MODALITA' DI COSTITUZIONE ONLINE PER SOCIETA' INNOVATIVE

Il 17 febbraio 2016, con Decreto attuativo dell'Investment Compact ha introdotto una pionieristica modalità di costituzione per Start-up innovative nella forma di società a responsabilità limitata. In particolare:

- a) al netto delle imposte di registrazione fiscale dell'atto, non sono previsti alcuni costi specifici legati alla creazione della nuova impresa;
- b) non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l'identità dei sottoscrittori dell'atto, già assicurata con la *firma digitale*;
- c) atto costitutivo e statuto possono essere redatti *online* mediante una piattaforma web dedicata, anche attraverso salvataggi successivi e la possibilità di modificare un modello *standard*.

DEROGHE AL CODICE CIVILE

IN CASO DI PERDITE DEL CAPITALE SOCIALE

È prevista una deroga in tema di copertura delle perdite che incidono sul capitale sociale.

In caso di perdite di oltre $1/3$ che non intaccano il capitale minimo della società, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di $1/3$ è posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo successivo).

In caso di perdite di oltre $1/3$ che intaccano il capitale minimo della società, l'assemblea straordinaria non deve essere convocata senza indugio dagli amministratori, ma entro la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificata la perdita.

DEROGHE AL CODICE CIVILE

OPERAZIONI SULLE PROPRIE PARTECIPAZIONI

Non si applica il divieto civilistico di operazioni sulle proprie partecipazioni, a condizione che l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo.

DEROGHE AL CODICE CIVILE

STRUMENTI FINANZIARI

L'atto costitutivo può prevedere che la società emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

L'emissione di tali strumenti può avvenire a seguito di un apporto da parte di soci o di terzi, che può essere anche di opera o servizi.

La legge riconosce tale possibilità anche alle s.p.a., indipendentemente dalla qualifica di Start-up innovativa.

DEROGHE AL CODICE CIVILE

STRUMENTI FINANZIARI

L'atto costitutivo può prevedere che la società emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

L'emissione di tali strumenti può avvenire a seguito di un apporto da parte di soci o di terzi, che può essere anche di opera o servizi.

La legge riconosce tale possibilità anche alle s.p.a., indipendentemente dalla qualifica di Start-up innovativa.

«FAIL FAST»

In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l'esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

Le startup innovative sono dunque annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l'accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall'apertura della liquidazione, l'accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza.

Il credito di imposta per R&S

Trattasi di un incentivo introdotto a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall'art. 3 del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013.

In sintesi, l'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 2014 – 2020, determinabile applicando una percentuale all'investimento stesso.

Tale agevolazione presenta una forte correlazione con la disciplina delle start-up (la spesa in R&S è uno dei possibili requisiti per l'iscrizione nel registro speciale)

La disciplina è stata fortemente rivista dalle leggi di bilancio 2017 e 2018 e anche per il 2019 sono state apportate rilevanti modifiche.

Credito di imposta per R&S

Nella attuale formulazione è riconosciuto un credito d'imposta:

- Per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- Commisurato, per ciascuno dei periodi di imposta agevolati, all'eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti;
- In misura pari al **50%** dell'eccedenza riferibile ai costi per:
 - Attività commissionate (extra-muros) a università, enti e organismi di ricerca, nonché a startup e PMI innovativa indipendenti
 - Personale impiegato nell'attività di R&S (intra-muros)
- In misura pari al **25%** dell'eccedenza riferibile ai costi per:
 - Quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
 - Spese per contratti di ricerca c.d. extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese
 - Costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
- Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione è tuttavia necessario che nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione siano sostenute spese di importo almeno pari a 30.000 euro con un massimo annuale di 20 milioni di euro.

Credito di imposta per R&S – beni agevolabili

Beni agevolabili	Descrizione
Lavori sperimentali o teorici svolti (c.d. Ricerca fondamentale)	aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti
Ricerca pianificata o indagini critiche (c.d. Ricerca industriale)	miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale,
Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti (c.d. Sviluppo sperimentale)	di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi	a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Credito di imposta per R&S – beni agevolabili

NON si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Credito di imposta per R&S – aspetti operativi

Modalità di fruizione del credito

E' utilizzabile solo in compensazione orizzontale, senza limiti, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i relativi costi sono stati sostenuti.

Va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo in cui i costi sono stati sostenuti e a quelli successivi in cui viene utilizzato.

NON concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Viene utilizzato tramite il codice tributo 6857, il modello F24 deve essere trasmesso attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Credito di imposta per R&S – aspetti operativi

R&S e software

Con la circolare direttoriale n. 59990 del 9 febbraio 2018 il MISE ha fornito parole chiare sulle condizioni di ammissione del software tra le attività ammissibili al credito d'imposta.

In linea generale un progetto per lo sviluppo di un *software* è classificato come R&S se la sua esecuzione dipende da un progresso tecnologico e/o scientifico. Il progetto deve realizzare la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.

NON è R&S il mero potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente: è necessario che si produca un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello *stock* di conoscenza.

L'utilizzo del *software* per una nuova applicazione o per un nuovo scopo NON costituisce di per sé un avanzamento.

Iper ammortamento

Per le società innovative ha rilevanza anche l'agevolazione del c.d. «Iper ammortamento». Per determinati beni strumentali, indicati all'allegato A della Legge di Stabilità 2017, e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (c.d. macchinari 'intelligenti' in grado di dialogare tra loro, in base a determinate tecnologie abilitanti), è prevista una maggiorazione del costo di acquisizione (c.d. deduzione fiscale extracontabile) in percentuale variabile:

- 170% sulla parte inferiore a 2,5 milioni di euro;
- 100% sulla parte compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% sulla parte compresa tra 10 e 20 milioni di euro;
- Nessuna agevolazione per la parte di investimento eccedente i 20 milioni.

NB: Il beneficio spetta dal momento della interconnessione del bene, se successivo al momento della sua entrata in funzione. Se l'interconnessione è successiva al periodo di effettuazione dell'investimento, l'agevolazione non viene persa ma differita.

Iper ammortamento: beni agevolabili

I beni indicati nell'allegato A della Legge di Stabilità 2017 possono essere così sintetizzati:

Macchinari intelligenti modello Industria 4.0	
Tipologia	Esempi
Macchinari per la produzione il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti	Macchine e impianti e robot dotati di precise caratteristiche di interconnessione e integrazione automatizzata ai sistemi informatici e logistici di fabbrica o con la rete di fornitura e che rispondano ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro
Sistemi di controllo per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità	Sistemi intelligenti di misura, monitoraggio, ispezione verifica dei requisiti di qualità del prodotto e dei processi di produzione, inclusi i sistemi di controllo delle condizioni di lavori delle macchine, le soluzioni per la gestione efficiente dei consumi energetici
Dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro	Postazioni di lavoro dotate di soluzioni ergonomiche in grado di adattare in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori, sistemi in grado di agevolare in maniera automatizzata e intelligente il compito dell'operatore, interfacce uomo-macchina intelligenti che supportano l'operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni.

Iper ammortamento: beni agevolabili

Inoltre, i soggetti interessati possono presentare all'AE un'istanza di interpello ordinario per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete oppure se desiderano sapere se una macchina con determinate caratteristiche sia ammissibile all'agevolazione, possono richiedere il parere tecnico del MISE, limitandosi poi a conservarlo.

Formazione 4.0

L'art. 1, c. 45/56, L. 205/2017 (decreto attuativo pubblicato in GU lo scorso 22 giugno) ha introdotto per tutte le imprese che effettuano, nel 2018, determinate spese per l'attività di formazione del personale un credito d'imposta, pari al **40%** delle spese (massimo € 300.000 per ogni beneficiario). L'agevolazione è stata prorogata anche alle spese sostenute nel 2019, con maggiori limitazioni in termini di tipologia di beneficiario e importo massimo concedibile.

Le attività rilevanti sono quelle svolte per acquisire o consolidare la conoscenza delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (art. 48: big data, analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

Formazione 4.0

Si tratta del solo **costo aziendale** («costo effettivamente sostenuto dall'impresa» retribuzione lorda e contributi obbligatori) del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

I costi sostenuti, salvo che per le imprese con bilancio revisionato, devono essere **certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Le spese sostenute per l'attività di **certificazione** contabile, da parte delle imprese non obbligate ad esse per legge, sono ammissibili all'agevolazione entro il limite massimo di 5.000 euro.

Il credito può essere utilizzato solo in compensazione orizzontale, senza limiti, dal periodo di imposta successivo a quello in cui i relativi costi sono stati sostenuti. Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP

Formazione 4.0

Per l'anno d'imposta 2019 il credito è determinato nella misura del:

<u>Tipologia di beneficiario</u>	<u>% credito</u>	<u>Limite massimo</u>
Piccole Imprese (inf. 50 dipendenti/ Fatturato e attivo di bilancio inf. 10 milioni)	50%	€ 300.00
Medie Imprese (inf. 250 dipendenti/ Fatturato inf. 50 M e attivo di bilancio inf. 43 milioni)	40%	
Grandi Imprese (250+ dipendenti / Fatturato 50+ M / Attivo di bilancio 43+ M)	30%	€ 200.000

Opportunità di finanza agevolata

Con il termine **finanza agevolata** si può intendere tutti quegli interventi disposti dal legislatore nazionale, regionale o comunitario, che hanno come obiettivo quello di mettere a disposizione delle imprese strumenti finanziari a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, per favorire lo sviluppo di nuovi progetti, la realizzazione di nuovi investimenti o l'assunzione di nuovo personale.

La finanza agevolata, ha come obiettivo, dunque, quello di favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nazionale, incrementando la competitività delle imprese esistenti e la nascita di nuove realtà imprenditoriali

Per perseguire questo ambizioso obiettivo, la finanza agevolata si avvale di strumenti di varia natura: dai finanziamenti agevolati agli sgravi fiscali, dai contributi a fondo perduto alla garanzia del credito, fino agli strumenti di investimento nel capitale di rischio, che possono essere messi a disposizione delle imprese da soggetti diversi e con modalità differenti.

Opportunità di finanza agevolata

Quando si parla di contributi e agevolazioni alle imprese è fondamentale sapere che la finanza agevolata mette a disposizione delle imprese strumenti molti diversi, adatti a bisogni differenti:

- contributi a fondo perduto
- finanziamenti agevolati
- garanzia del credito
- sgravi fiscali e contributivi
- strumenti di intervento nel capitale di rischio

La quasi totalità dei contributi pubblici prevede, quale requisito di accesso, quello di avere un codice Ateco ben specifico e indicato all'interno dell'Avviso pubblico.

Per Codice Ateco si intende il Codice di Attività Economica, ovvero il codice numerico di 6 cifre che classifica in maniera l'attività svolta dall'impresa

Il Codice Ateco è indicato nella visura camerale di ogni impresa o nell'anagrafica presente nell'area personale dell'Agenzia delle Entrate

Opportunità di finanza agevolata

A livello nazionale, bandi e contributi sono gestiti da diversi enti su diversi livelli, in particolare:

- MISE (ministero dello sviluppo economico):
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/strumenti-e-programmi/pon-imprese-e-competitivita/opportunita-e-bandi>
- Regione: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/bandiregionelombardia>
- Camera di commercio: <https://www.vr.camcom.it/it/tags/bandi>
- Anche a livello comunale

Grazie per l'attenzione

Dott. Paolo Muoio

paolo.muoio@muoioeassociati.it

